



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

*e*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022), con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022), con il quale il *sen.* Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.;"
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, intitolata "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, intitolato "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

*e*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, di riforma delle classi di laurea in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e in particolare l'art. 17;
- VISTO il decreto interministeriale 28 giugno 2011 concernente “*Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario*”;
- VISTA la richiesta del Presidente Nazionale delle Federazione Italiana Biotecnologi-F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani- ANBI del 30 ottobre 2020, relativa alla possibilità far valere anche la formazione *post-lauream* al fine del conseguimento dei crediti utili per avvalersi dell' equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali delle classi “7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie”, “8/S - LM-8 Biotecnologie industriali” e “9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”.
- VISTA la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Bruno Ubertini) del 21 febbraio 2023 prot. n. 3051, relativa alla possibilità di far valere anche la formazione *post-lauream* al fine del conseguimento dei crediti utili per avvalersi dell'equipollenza per la partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico sanitario, delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S- LM-6 Biologia.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

*e*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 4 aprile 2023, recante protocollo n. 1905 del 5 aprile 2023;
- CONSIDERATO che gli Atenei nel rilascio della certificazione attestante il titolo posseduto, dovranno tener conto delle modifiche apportate dal presente decreto;
- RITENUTO di dover procedere all'integrazione del decreto interministeriale 28 giugno 2011 concernente *“Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”*.

## **DECRETA**

### *Art. 1*

Il decreto interministeriale 28 giugno 2011, concernente *“Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”*, è integrato come segue.

Dopo l'art. 2, è inserito il seguente articolo:

### *Art. 3*

*I crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 2, comma 1, conseguiti presso Istituzioni statali e non statali, autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, possono essere acquisiti anche durante la formazione universitaria post-lauream e/o mediante superamento di esami universitari singoli.*

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

*Sen. Anna Maria Bernini*

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

*Sen. Paolo Zangrillo*